



AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI
N. 1 TRIESTINA
TRIESTE

TRA

IL DIRETTORE GENERALE
NOMINATO CON DPRG N. 56 PRES. DD. 23.03.2010

E

LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE
COSTITUITA AI SENSI DELL'ART. 9, COMMA 2, DEL CCNL DEL PERSONALE DEL COMPARTO SANITÀ DEL
7.04.1999

VIENE STIPULATA LA SEGUENTE

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 2, DEL CCNL 7.04.1999

Accordo STRALCIO SULL'UTILIZZO DELLE RISORSE
DEL FONDO DELLA PRODUTTIVITÀ
ESERCIZIO 2012

Premesso:

che in data 9 giugno 2005 è entrato in vigore il contratto integrativo aziendale del personale del Comparto stipulato dalle parti in aderenza alle disposizioni di cui al CCNL dd. 19.04.2004;

che il Titolo III del contratto *de quo*, come ridefinito con successivo accordo dd. 12.07.2012, regola i sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi, programmi e progetti di incremento della produttività e di miglioramento del servizio, con la definizione di criteri generali delle metodologie di valutazione e di ripartizione del fondo della produttività;

che, in particolare, è prevista la cadenza annuale della definizione delle risorse della contrattazione ed altresì sono stabiliti gli impieghi delle risorse disponibili, rispetto alla produttività collettiva, alla produttività strategica, e ad altri impieghi previsti dagli accordi regionali o derivanti da specifiche esigenze aziendali, concordate fra le parti;

osservato

che in data 27.02.2012 è stato siglato, con le organizzazioni sindacali del comparto, un protocollo d'intesa con il quale le parti regionali hanno ravvisato l'opportunità di ribadire, nelle more dell'accordo complessivo, le medesime scelte riguardo a:

1. incentivo per il lavoro notturno e festivo;
2. incentivo per il turno sulle 12 e 24 ore;
3. incentivo per il personale OTA/OSS che presta servizio nelle terapie intensive, sub intensive, sale operatorie, servizi di nefrologia – dialisi e servizi di malattie infettive;
4. omogeneizzazione del trattamento economico complessivamente attribuito al personale del SSR adibito, presso le Università, ad attività di coordinamento e tutoraggio (tutor di I livello) inerente ai corsi di laurea delle professioni sanitarie;

che, con successiva nota dd. 28.02.2012, la competente area regionale ha quindi autorizzato le aziende sanitarie regionali a corrispondere, a decorrere dal 01.01.2012, nelle forme e negli importi stabiliti nel medesimo protocollo, le forme incentivanti in esso previste;

che in data 9.3.2012, l'Assessore regionale alla salute, integrazione socio sanitaria e politiche sociali e le OO.SS. dell'area del Comparto hanno sottoscritto la preintesa sull'attribuzione delle risorse aggiuntive regionali 2012;

che con DGR n. 576 dd. 13.4.2012, la Giunta ha approvato e reso esecutivo l'accordo sull'attribuzione delle risorse aggiuntive regionali 2012 sottoscritta in data 9 marzo 2012;

rilevato

che, con il predetto documento, la Regione ha messo a disposizione delle Aziende Sanitarie Regionali l'importo complessivo di **€ 15.727.529,07**, al netto di qualsiasi onere, già messo a disposizione dalla Regione per il 2011, da destinare all'Area del personale del Comparto per essere utilizzato nell'ambito del fondo per la retribuzione di produttività;

che la quota di risorse aggiuntive regionali assegnata all'A.S.S. n. 1 "Triestina" per l'esercizio 2012 ammonta complessivamente a **€ 776.839,64** così suddivisa:

- risorse regionali aggiuntive distribuite pro-capite con destinazione prioritaria agli obiettivi regionali pari a **€ 448.839,64**;
- risorse aggiuntive per incentivi lavoro notturno e festivo, turno, personale ota/oss, tutor e coordinatori pari a **€ 328.000,00**;

preso atto

che l'Accordo regionale stabilisce che il finanziamento complessivo stanziato e distribuito per il 2012 deve essere prioritariamente utilizzato per l'incentivazione degli obiettivi correlati al disagio legato al lavoro notturno e festivo, ai turni, personale OTA/OSS, nonché per consentire l'omogeneità di trattamento economico complessivamente assegnato al personale distaccato – diplomati universitari (punto 1 dell'accordo regionale);

che, in relazione alla tipologia dell'incentivo direttamente riconducibile a tutto il personale che opera in servizi attivi sulle 24 ore e sulle 12 ore, le prime due forme incentivanti (incentivo per il lavoro notturno e festivo, incentivo turno) trovano immediata applicazione nei confronti del personale avente diritto;

che va ovviamente determinata la maggiorazione anche per la festività cd. "*incompleta*";

che, diversamente, l'incentivo per il personale OTA/OSS, tenuto conto della tipologia di attività descritta nell'accordo regionale, richiede anche per l'anno 2012 una riflessione congiunta con la delegazione sindacale aziendale del comparto, in ordine all'individuazione dei criteri per la definizione dei possibili destinatari;

preso atto inoltre

che le parti regionali hanno confermato la necessità che le risorse inerenti il personale distaccato presso i corsi di laurea sanitaria debbano essere correlate a specifiche progettualità da individuarsi a livello aziendale, prevedendosi indicatori e parametri idonei ad accertare l'effettivo raggiungimento degli obiettivi assegnati;

verificato

che le ulteriori risorse regionali disponibili, che vengono demandate alla contrattazione integrativa aziendale, dovranno essere impiegate prioritariamente, ma non esclusivamente, per il finanziamento delle problematiche nell'ambito degli obiettivi individuati a livello regionale e secondariamente saranno correlate al raggiungimento di obiettivi strategici, (anche tra quelli già definiti a livello aziendale), di efficienza e di sviluppo ricavandone miglioramenti quantitativi e qualitativi nelle prestazioni, in collegamento con gli obiettivi contenuti nelle linee programmatiche regionali e trasfusi nei piani attuativi aziendali;

che, pertanto, sussiste la necessità di definire ed attivare concretamente, con tempestività rispetto all'esercizio in corso, i progetti correlati ai filoni regionali, ritenuti strategici a livello aziendale, e quindi da incentivare con le risorse del fondo della produttività dell'esercizio 2012, rinviando ad una successiva fase negoziale l'utilizzo delle risorse complessive del fondo della produttività dell'esercizio 2012;

preso atto

che l'Accordo regionale prevede che il finanziamento complessivamente messo a disposizione dalla Regione per il 2012 debba essere finalizzato e vincolato al perseguimento dei seguenti principi:

- confermare la valorizzazione delle professionalità impegnate nella gestione del momento assistenziale nelle strutture sanitarie sulla scorta delle scelte operate negli accordi precedenti;
- garantire l'efficace prosecuzione delle attività già intraprese e la tenuta sotto il profilo della qualità e quantità dei servizi oggi resa pur in presenza di processi di razionalizzazione;
- promuovere politiche del personale in aree/settori individuati nell'accordo stesso e ritenuti particolarmente critici per i quali la programmazione regionale richiede la finalizzazione di risorse e interventi mirati da parte delle aziende ed enti del SSR;
- dare impulso ai processi di riorganizzazione volti alla definizione di nuovi assetti organizzativi;
- rafforzare, in coerenza con le disposizioni nazionali che definiscono flussi procedurali legati alla performance, il processo di associazione delle risorse economiche a risultati misurabili e valutabili, ribadendo che le risorse aggiuntive regionali, in quanto utilizzate nel fondo della produttività, ne seguono i principi, come codificati nel CCNL, vale a dire:
 - o gli obiettivi devono essere preventivamente concordati con la metodologia budgetaria;
 - o i criteri di valutazione ai fini della corresponsione delle risorse ai dipendenti sono realizzati in modo da garantire la selettività ed il loro effettivo carattere incentivante;

- o poiché l'erogazione dei compensi attiene al raggiungimento di obiettivi di miglioramento dei servizi e di produttività, ulteriori rispetto all'attività istituzionale, la relativa valutazione tiene conto dell'effettivo apporto partecipativo e qualitativo dei dipendenti coinvolti nei progetti regionali e programmi di produttività;

richiamato

ora il D.Lgs. 150/2009 e s.m. e i. che ha provveduto a dare attuazione alla L. 15/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

rilevato

che i principi generali stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto stabiliscono che la misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, nonché della crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati delle amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate per il loro perseguimento;

che, in particolare, la contrattazione integrativa viene finalizzata dalla legge (a pena di nullità) al conseguimento di risultati ed obiettivi ed è tenuta ad assicurare adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'art. 45, comma 3 del D.Lgs 165/2001 s.m. ed i.;

richiamati

l'art. 40 del D.Lgs 165/2001, così come modificato dal D.Lgs 150/2009, il quale esplicitamente prevede che la contrattazione collettiva integrativa assicuri adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance;

l'art. 45, comma 1 del D.Lgs. 165/2001 e s.m. e i. che stabilisce che il trattamento economico fondamentale ed accessorio, fatto salvo quanto specificato nella norma in argomento, è definito dai contratti collettivi;

il comma 3 del succitato art. 45 che prevede che in sede di contrattazione collettiva, vengano definiti, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici accessori collegati:

- a) alla performance individuale;
- b) alla performance organizzativa con riferimento all'amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l'amministrazione;
- c) all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute;

il comma 3-bis del medesimo art. 45 che stabilisce che per premiare il merito ed il miglioramento della performance dei dipendenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, siano destinate apposite risorse nell'ambito di quelle previste per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro;

dato atto

che in data 10.4.2008 è stato sottoscritto il CCNL relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e che in data 31.7.2009 è stato sottoscritto il CCNL relativo al biennio economico 2008-2009;

che l'art. 9, comma 17 del DL 78/2010, convertito nella L. 122/2010, ha stabilito che non viene dato luogo, senza possibilità di recupero, alla tornata contrattuale 2010-2012 del personale di cui all'art. 2, comma 2 e articolo 3 del D.Lgs. 165/2001 e s.m. e i.;

che l'art. 16, comma 1, lett. b) del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella L. 15 luglio 2011, n. 111, ha previsto, tra l'altro, che possa essere disposta la proroga fino al 31 dicembre 2014 delle vigenti disposizioni che limitano la crescita dei trattamenti economici anche accessori del personale delle pubbliche amministrazioni previste dalle disposizioni medesime;

che pertanto le suddette disposizioni del D.Lgs. 150/2009 saranno applicabili integralmente, con riferimento al complesso delle risorse dedicate alla retribuzione della performance, con le modalità e nelle misure previste nel decreto medesimo, a seguito dell'entrata in vigore del prossimo CCNL;

che, peraltro, quanto sopra è stato chiarito dall'articolo 5 del D.Lgs. 141/2011 recante: "*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, anorma dell'articolo 2, comma 3, della legge 4 marzo 2009, n.15*";

che, nel mentre, vanno comunque mantenuti e quindi realizzati i principi di merito, premialità e selettività sopra descritti;

preso atto

del combinato disposto di cui all'art. 65 c. 5 del D.Lgs 150/2009 e della circolare del Dipartimento di Funzione Pubblica n. 7/2010, il quale chiarisce che le disposizioni relative alla contrattazione collettiva nazionale, di cui al decreto in argomento, si applicano dalla tornata successiva a quella in corso;

che, pertanto, l'art. 4 del CCNL dd. 07.04.1999 è tutt'ora in vigore;

accertato

che il predetto art. 4 prevede la contrattazione collettiva integrativa in ordine alla distribuzione delle risorse contrattuali tra i fondi degli (artt. 38 e 39 del CCNL 07.04.1999/artt. 30 e 31 del CCNL 19/04/2004) artt. 9 e 10 del CCNL 10/04/2008 e delle risorse regionali eventualmente assegnate ove previsto dal contratto nazionale;

che, pertanto, le materie trattate nel presente testo rientrano in quelle che sono specificamente demandate alla trattazione decentrata e pertanto in coerenza con le direttive del D.Lgs 150/2009 e s.m. e i.;

richiamato

l'art. 9 del D.L. 78/2010, convertito con la L. 122/2010, con particolare riferimento ai commi 1 e 2 bis;

richiamata altresì

la nota Prot. N° 22870 dd. 29.12.2010 della DCSIPS inerente la prima parte del documento tecnico elaborato dal gruppo di lavoro sull'interpretazione delle disposizioni del D.L. 78/2010, convertito con la L. 122/2010;

richiamato ancora

il documento recante: "*Direttive, criteri, modalità ed elementi economico finanziari per la redazione del bilancio di esercizio 2011*", emanato dalla competente Direzione Centrale, con particolare riferimento alle indicazioni inerenti l'applicazione del citato art 9, comma 2 bis L. 122/2010 e che conferma altresì il documento dd. 29.12.2010;

osservato

che si è provveduto alla verifica del rispetto dei limiti inerenti al trattamento accessorio del personale dipendente imposti dalla suddetta normativa (ex lettera A, punto b, pag. 2 del citato documento regionale dd. 29.12.2010);

ritenuto

quindi necessario ed opportuno, alla luce dell'Accordo Regionale dd. 9 marzo 2012, addivenire ad un apposito accordo stralcio sulla produttività 2012, al fine di garantire la corretta e tempestiva applicazione delle disposizioni regionali in argomento e sopra descritte;

dato atto che

a tal fine, la Delegazione di Parte Pubblica e la Delegazione di Parte Sindacale dell'A.S.S. n. 1 sono state convocate con nota Prot. n. 22942 dd. 24.05.2012 per l'espletamento dell'idonea relazione sindacale;

che, con successive Note Prot. N° 29456 dd. 04.07.2012 e Prot. N° 30634 dd. 11.07.2012 , le parti sono state successivamente convocate al fine di proseguire la trattativa;

che conseguentemente, in data 12.07.2012, le parti hanno sottoscritto il testo di pre intesa;

che, ai sensi dell'art. 4, comma 3 CCNL dd. 19.04.2004, detta ipotesi di contratto è stata trasmessa, con nota Prot. n. 31500/Gen.III.3.A dd. 17.07.2012, al Collegio Sindacale dell'A.S.S. n. 1 per le verifiche di competenza;

che, il Collegio, nella seduta del 27.07.2012 (verbale n. 16 pag. 39/2012 del Libro delle Adunanze e Deliberazioni del Collegio Sindacale), sulla base della relazione illustrativa e della relazione tecnico finanziaria, ha verbalizzato di esprimere parere favorevole in merito all'accordo;

che, pertanto, al fine di provvedere alla sottoscrizione del relativo contratto collettivo integrativo, la Delegazione Trattante di Parte Sindacale è stata convocata con nota Prot. 34321 per il giorno mercoledì 8 agosto 2012.

Tutto ciò premesso

PRIMA PARTE: L'AMMINISTRAZIONE RENDE NOTO QUANTO SEGUE:

ART 1 - RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI

1. Le parti prendono atto che le risorse aggiuntive regionali assegnate per l'esercizio 2012 all'A.S.S. n. 1 "Triestina" sono complessivamente pari a **€ 776.839,64** ripartite come di seguito descritto:

risorse	importi per 2012
personale turnista/OTA-OSS e tutor	328.000,00
risorse regionali	448.839,64
risorse totali	776.839,64

2. Le parti prendono atto che gli eventuali residui delle risorse regionali aggiuntive assegnate per l'esercizio 2011 vanno ancora debitamente quantificati.
3. In applicazione del paragrafo "*Modalità gestionali*", punto 6 dell'accordo regionale 2012, dd. 9 marzo 2012, l'eventuale quota di cui sopra verrà riportata nell'esercizio 2012, con competenza riferita all'anno di assegnazione, incrementando la quota di risorse regionali assegnate all'Azienda per il presente esercizio, e sarà utilizzata secondo le regole stabilite dal punto 2 del medesimo paragrafo ("*Modalità gestionali*").

**SECONDA PARTE:
LE PARTI COME INTESATE IN EPIGRAFE CONCORDANO QUANTO SEGUE**

ART. 1 UTILIZZO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI 2012 (MAGGIORAZIONI - € 328.000,00)

1. In applicazione delle disposizioni di cui all'accordo regionale dd. 9 marzo 2012, una quota pari a **€ 328.000,00** va utilizzata prioritariamente per l'incentivazione degli obiettivi correlati al disagio legato al lavoro notturno e festivo, ai turni, personale OTA/OSS, nonché per consentire l'omogeneità di trattamento economico complessivamente assegnato al personale distaccato – diplomi universitari (punto 1 – "*Modalità gestionali*" dell'accordo regionale), secondo il dettaglio seguente.

2. Si conviene di attribuire, al personale avente titolo, una quota di incentivo pari ad **€ 9,71 per ciascun turno notturno di effettivo servizio**, nonché una quota di incentivo pari a **€ 5,42 per ciascun turno festivo di effettivo servizio “completo”**, ridotto del **50% nel caso di festività c.d. “incompleta”**. Per il finanziamento in argomento, le parti destinato per l'esercizio 2012 una quota pari a **€ 118.000,00**.
3. L'erogazione delle maggiorazioni spettanti avviene secondo le quantità e le decorrenze specificamente indicate nell'intesa regionale, e sulla base delle regole esistenti in tema di notti, feste e turni, in applicazione del vigente contratto integrativo aziendale.
4. Si conviene di attribuire una quota di incentivo pari ad **€ 1,00** per ciascuna giornata di effettivo **servizio su due turni** (12 ore). Per il finanziamento in argomento, le parti destinano per l'esercizio 2012 **€ 48.000,00**.
5. Si conviene di attribuire una quota di incentivo pari ad **€ 4,49** per ciascuna giornata di effettivo **servizio su tre turni** (24 ore). Per il finanziamento in argomento, le parti destinano per l'esercizio 2012 **€ 147.000,00**.
6. L'erogazione delle maggiorazioni spettanti per i turni sulle 12 e 24 ore avviene sulla base delle regole esistenti in tema di turnistica, in applicazione del contratto integrativo aziendale vigente.
7. Si conviene di attribuire una quota di incentivo pari ad **€ 1,50** per ciascuna giornata di effettivo servizio per il **personale OTA** ed **€ 2,58** per ciascuna giornata di effettivo servizio per il **personale OSS** che presta la propria attività nella SS Sistema 118 e nella SC SPDC. Per il finanziamento in argomento, le parti destinano per l'esercizio 2012 **€ 8.000,00**.
8. In applicazione di quanto previsto dalle disposizioni di cui all'accordo regionale dd. 9 marzo 2012, si conviene di destinare, un budget pari a **€ 7.000,00** a favore del personale distaccato corsi di laurea area sanitaria (in **comando all'Università**). Le risorse in argomento devono essere correlate a specifiche progettualità da individuarsi a livello aziendale, prevedendosi indicatori e parametri idonei ad accertare l'effettivo raggiungimento degli obiettivi assegnati. L'importo verrà erogato a consuntivo, al verificarsi delle condizioni previste, e nei limiti delle quote annue.

ART. 2 UTILIZZO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI 2012 (OBIETTIVI PRIORITARI)

PAR. 1 REGOLE GENERALI INERENTI I 7 OBIETTIVI PRIORITARI REGIONALI

1. Le parti prendono atto di quanto disposto dall'Accordo Regionale dd. 9 marzo 2012 rispetto alle risorse aggiuntive regionali che devono essere impiegate, in via prioritaria, nei filoni regionali individuati con l'Accordo predetto.
2. Condividono pertanto che una parte delle risorse del fondo per la produttività 2012, così come integrate dal finanziamento regionale, debba essere associata agli obiettivi strategici indicati dalla Regione.
3. Vista la necessità di definire gli obiettivi secondo una tempistica congrua che consenta l'attribuzione delle risorse e la realizzazione delle attività nell'arco temporale usualmente previsto per il perseguimento di obiettivi incentivanti, le parti ritengono prioritario attivare i progetti correlati ai filoni regionali, al fine di consentire il perseguimento degli stessi in un lasso di tempo ragionevole.
4. A tal fine, le parti danno atto che rispetto ai 9 filoni regionali, i seguenti sono quelli da attuare nell'ambito dell'A.S.S. n. 1:

- a) *Reparti di degenza dell'area della medicina generale e di altre aree di degenza e residenze sanitarie assistenziali;*
- b) *Contenimento dei tempi di attesa;*
- c) *Screening mammografico e colon retto;*
- d) *Assistenza domiciliare;*
- e) *Riorientamento dell'attività infermieristica e del personale di assistenza verso modelli organizzativi innovativi ;*
- f) *Prevenzione – infortuni sul lavoro;*
- h) *Progettualità per il coordinamento delle funzioni condivise tra le aziende ed enti del SSR.*

5. In ottemperanza ai principi ispiratori della produttività del personale del comparto, stabiliti dall'art. 47 e s.m. e i. del CCNL dd. 01.09.1995, la Direzione Generale individua gli obiettivi aziendali correlati alle indicazioni regionali. Detti obiettivi vanno formalizzati con apposito atto.
6. Il perseguimento degli obiettivi su elencati prevede ed impone uno specifico impegno temporale, aggiuntivo rispetto a quello ordinario ("eccedenza oraria").
7. L'entità del maggiore impegno è definita in proporzione all'incentivazione erogata. Le ore così lavorate non saranno oggetto né di recupero né di pagamento, essendo compensate dal valore dell'incentivo erogato.
8. Si conviene che gli obiettivi correlati ai filoni regionali vengano attribuiti al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato e pieno.
9. Il personale coinvolto nella realizzazione degli obiettivi viene individuato dai Responsabili di Struttura sulla base dei criteri definiti nel successivo paragrafo 2 e distinti per singolo obiettivo.
10. I nominativi così individuati vengono formalmente comunicati alla Direzione Sanitaria e indicati nella schede di definizione degli obiettivi approvate con specifica deliberazione.
11. Qualora sia necessario individuare altri nominativi per esigenze sostitutive e/o organizzative, ciò sarà consentito previa deliberazione, e comunque indicativamente nel limite della spesa preventivata.
12. I dipendenti sono tenuti a perseguire gli obiettivi assegnati alla propria struttura.
13. Il personale può essere destinatario di un unico obiettivo cui consegue il diritto a percepire un'unica quota.
14. L'attivazione dei progetti avviene a far data dal 1° agosto 2012 e per la durata di cinque mesi (fino al 31.12.2012).
15. Alfine, alla luce dei criteri qui condivisi, le parti stabiliscono che le risorse aggiuntive regionali 2012, da impegnare nei predetti obiettivi prioritari regionali sono quantificate presuntivamente in **€ 165.000,00**. Detta quota comprende altresì il finanziamento degli obiettivi strategici di cui al par. 3 del presente testo.
16. L'importo verrà erogato a consuntivo, previa valutazione del raggiungimento degli obiettivi assegnati, da parte dell'Organismo di Valutazione al tempo vigente, sulla base ed in proporzione dei giorni di effettiva presenza in servizio.

17. A tal fine, le ferie, i permessi sindacali, il recupero compensativo, le assenze per aggiornamento e formazione professionale obbligatori compresi i corsi di formazione ECM e le assenze per donazione di sangue e di midollo osseo sono equiparate alla presenza in servizio.
18. Il numero delle ore svolte in "eccedenza oraria" verrà d'ufficio eliminato dai crediti orari dei dipendenti, in misura forfetaria e desunto dal rapporto fra l'incentivo erogato ed un valore orario, ispirato dalla tariffa delle prestazioni aggiuntive e ridotto rispetto alle tariffe simili applicate nei precedenti esercizi 2010 e 2011, stabilito in **€ 35,00/ora**.
19. Viene allegato al presente accordo lo schema riepilogativo inerente l'utilizzo delle risorse aggiuntive regionali per obiettivi strategici regionali, riportante altresì per ciascun obiettivo, le strutture ed il numero dei dipendenti coinvolti, l'eccedenza oraria individuale richiesta, la quota di incentivo individuale lorda prevista e la spesa preventivata.
20. La delibera di approvazione delle schede degli obiettivi correlate alle risorse aggiuntive regionali 2012, verrà inviata, quale informazione, alla Delegazione Sindacale.

PAR. 2 OBIETTIVI PRIORITARI

1. La Delegazione Sindacale prende atto che le strutture aziendali coinvolte nei diversi filoni sono rispettivamente:

- a) Reparti di degenza dell'area della medicina generale e di altre aree di degenza e residenze sanitarie assistenziali;

- personale infermieristico e OSS della SS Tutela Salute Anziani - RSA S.GIUSTO del Distretto 2, operante nella RSA S.Giusto in maniera continuativa (cut off >6 mesi nell'anno solare);

- b) Contenimento dei tempi di attesa;

- personale della SC Centro Cardiovascolare direttamente coinvolto nelle attività previste;
- personale della riabilitazione della SSD Riabilitazione e SS Bambini e Adolescenti dei 4 Distretti direttamente coinvolto nelle attività previste;

- c) Screening mammografico e colon retto;

- personale della SC Centro Sociale Oncologico direttamente coinvolto nelle attività previste, con presenza settimanale 5/5;

- d) Assistenza domiciliare;

- personale infermieristico della SC Salute Adulti e Anziani, della SS Bambini e Adolescenti e SSD Servizio Infermieristico Distrettuale dei quattro Distretti, direttamente coinvolto nelle attività previste, che garantisce lo svolgimento dell'assistenza domiciliare 7 giorni su 7, svolge la pronta disponibilità notturna e che percepisce l'indennità ADI - ex art. 26 CCNL 2004;
- personale di coordinamento o referente di progetto della SC Salute Adulti e Anziani, della SS Bambini e Adolescenti e SSD Servizio Infermieristico Distrettuale dei quattro Distretti direttamente coinvolto nella continuità assistenziale (tutte le professioni presenti);
- personale della Direzione, della SC CSM e SC SAR del Dipartimento di Salute Mentale, direttamente coinvolto nelle attività previste, non turnista sulle 24 ore e che percepisce l'indennità ADI ex art. 26 CCNL 2004 e operatori professionali coordinatori o referenti di progetto dei servizi coinvolti;

- e) Riorientamento dell'attività infermieristica e del personale di assistenza verso modelli organizzativi innovativi

- personale infermieristico referente di SS territoriale per lo screening sierologico e assistenti sociali referenti per i programmi socio riabilitativi della SC Sostanze Illegali del Dipartimento delle Dipendenze;

- f) Prevenzione – infortuni sul lavoro.

- personale della prevenzione, ingegneri (categoria D), assistenti sanitari, assistenti amministrativi e OSS, della SC Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro direttamente coinvolto nelle attività previste;

- h) Progettualità per il coordinamento delle funzioni condivise tra le aziende ed enti del SSR.

- personale della SC SPDC e coordinatori dei servizi coinvolti nelle attività previste;
- personale dell'ASS n. 1 "Triestina" afferente all'Ufficio Gestione del Trattamento Economico della SC GEVAP, direttamente coinvolto nell'istituzione dell'attività di "Sportello Trattamento Economico" c/o l'Ist. Burlo ad implementazione della Convenzione vigente con l'A.S.S. n.1 "Triestina";
- personale dell'ASS n. 1 "Triestina" afferente all'Ufficio Gestione del Trattamento Previdenziale, con il supporto eccezionale dell'Ufficio Formazione della SC GEVAP, direttamente coinvolto nella programmazione di una serie di incontri con il personale dipendente dell'A.S.S. n. 1 "Triestina", dell'A.S.S. n. 2 "Isontina", dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "OO.RR." di Trieste e dell'I.R.C.C.S Burlo Garofolo di Trieste per un coinvolgimento e informazione in merito alle attività espletate presso l'Ufficio Trattamento Previdenziale di Area Vasta Giuliano-Isontina, nonché il personale della SC Sistema Informativo dell'A.S.S. n. 1, per l'attività di supporto alla realizzazione della piattaforma informatica necessaria alla gestione dei dati previdenziali a livello di area vasta;
- personale della SC Finanza e Controllo direttamente coinvolto in maniera attiva e costante nello sviluppo di sinergie tra gli uffici economico – finanziari delle aziende sanitarie di Area Vasta, finalizzate all'implementazione di procedure amministrativo – contabili – tributarie condivise.

PAR. 3 OBIETTIVI NON PRIORITARI - STRATEGICI

1. Le parti danno atto che l'Accordo regionale dd. 09.03.2012, al punto 2, lett. b) – "*Modalità gestionali*" stabilisce che le risorse regionali devono essere correlate al raggiungimento di obiettivi strategici (anche tra quelli già definiti a livello aziendale), di efficienza e di sviluppo ricavandone miglioramenti quantitativi e qualitativi nelle prestazioni, in collegamento con gli obiettivi contenuti nelle linee programmatiche regionali e trasfusi nei piani attuativi aziendali.

2. In applicazione del precedente comma, le parti condividono di prevedere uno specifico incentivo, finanziato con le risorse aggiuntive regionali 2012, per gli obiettivi strategici aziendali di seguito definiti:

Obiettivo: garantire l'integrazione del CSO all'interno della rete di cure palliative aziendale con un percorso di cura domiciliare e in *hospice* per i pazienti critici affetti da patologia oncologica non più trattabili ambulatorialmente.

Tale obiettivo coinvolge il personale del Centro Sociale Oncologico, direttamente coinvolto nelle attività previste, che garantisce lo svolgimento dell'assistenza domiciliare 5 giorni su 7 e percepisce l'indennità ADI - ex art. 26 CCNL 2004.

Obiettivo: individuare modalità organizzative che consentano di ottimizzare i carichi di lavoro con l'introduzione di nuovi modelli assistenziali, in particolare per la presa in carico nella RSA oncologica, al fine di garantire continuità assistenziale con le attività territoriali specifiche.

Tale obiettivo coinvolge il personale infermieristico (infermieri generici, infermieri e infermiere coordinatore) e gli assistenti sociali della SC Dipendenze Sostanze Legali del Dipartimento delle Dipendenze operante nella RSA Alcolologica.

Per quanto concerne le modalità di erogazione degli incentivi, si rinvia al paragrafo 1 del presente testo.

ART 3 NORMA DI RINVIO

1. Si rinvia a successivo accordo la trattazione complessiva dell'utilizzo delle risorse del fondo della produttività dell'esercizio 2012. In merito, si richiama quanto già condiviso con l'accordo dd. 23.04.2012 (par. 3, art. 14, parte seconda).
2. In applicazione del paragrafo "*Modalità gestionali*", ultimo alinea, dell'accordo regionale dd. 9 marzo 2012, copia del presente accordo verrà trasmessa alla Direzione Centrale Salute Integrazione sociosanitaria e politiche sociali.

Trieste, 8 agosto 2012

IL DIRETTORE GENERALE – FIRMATO -

LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE
RSU – FIRMATO-
FIALS – FIRMATO –
UIL FPL – FIRMATO –
CISL FPS – FIRMATO -

DICHIARAZIONE A VERBALE DELLE DELEGAZIONI TRATTANTI

Le parti si impegnano, nell'ambito della negoziazione delle risorse del fondo di produttività 2012, a rivedere la destinazione delle risorse ad impieghi specifici, a favore della produttività collettiva.

Trieste, 8 agosto 2012

IL DIRETTORE GENERALE – FIRMATO -

LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE
RSU – FIRMATO-
FIALS – FIRMATO –
UIL FPL – FIRMATO –
CISL FPS – FIRMATO -

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI
N°1 – TRIESTINA**

Trieste, 17 luglio 2012

VIA GIOVANNI SAI, 1-3 – 34128 TRIESTE



Al Presidente del Collegio Sindacale

Prot. N° 31500/GEN.III.3.L/A
(da citare nella risposta)



SEDE

Servizio Gestione e Valorizzazione del Personale/SS RS
Via del Farneto, 3 – 34142 - Trieste

Funzionario referente per quanto comunicato

Dr. ssa Elena Floramo - 040 399 5139 – 5038 - 5011

(nome e cognome, numero di telefono)

e mail: relazioni.sindacali@ass1.sanita.fvg.it

Fax: 040 399 5023

Rif. Nota _____ di data _____

Oggetto:	Trasmissione ipotesi di accordo stralcio produttività 2012.
----------	---

In data 12/7/2012 è stato sottoscritto, con la Delegazione di Parte Sindacale del Comparto, l'accordo stralcio sull'utilizzo delle risorse del fondo della produttività – esercizio 2012.

Il testo in argomento provvede a definire, d'intesa con la parte sindacale, l'impiego di una parte del finanziamento regionale specificamente attribuito all'A.S.S. n. 1 "Triestina" e da utilizzare nell'ambito del fondo della produttività del personale dell'esercizio 2012, con riferimento alle destinazioni prioritarie già individuate nel relativo Accordo Regionale dd. 9.3.2012.

In applicazione dei vigenti CC.NN.LL, come adeguati dall'art. 40 comma 3 sexies del D.Lgs 165/2001 s.m. ed i., e nelle more della predisposizione degli idonei schemi da parte del competente Ministero, si trasmette l'ipotesi di contratto collettivo integrativo in parola, corredata della relazione illustrativa e della relazione tecnico finanziaria, onde consentire a Codesto Collegio di provvedere agli adempimenti di competenza.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELLA
SS RELAZIONI SINDACALI
dott.a Fabiana BEARZI
- firmato -

Allegati c.s.

X:\HOME_PAGE\CONTRATTAZIONE=CONTRATTI_INTEGRATIVI_AZIENDALI\2012\21.08.2012_Accordo_utilizzo_risorse_fondo_pro
duttività_Esercizio_2012\relazione accordo stralcio rar 2012.doc
Centralino 040 399 1111 C.F. e P. IVA 00052420320 www.ass1.sanita.fvg.it
Fax 040 399 7189
CASELLA AZIENDALE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: Ass1TS.protgen@certsanita.fvg.it

L' Ente destinatario della presente è dotato di una casella di posta certificata? Inviare l'informazione via e-mail al seguente indirizzo: da@ass1.sanita.fvg.it

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

al contratto collettivo integrativo sottoscritto con la Delegazione Sindacale del Comparto recante: *“Accordo stralcio sull'utilizzo delle risorse del fondo della produttività. Esercizio 2012”*.

Con DGR n. 576 dd. 13.4.2012, la Giunta Regionale ha approvato e reso esecutivo l'accordo, sottoscritto in data 9 marzo 2012, tra l'Assessore regionale alla salute e protezione sociale e le OO.SS. dell'area del Comparto, sull'attribuzione, a favore delle Aziende Sanitarie Regionali, delle risorse aggiuntive regionali per l'esercizio 2012, da utilizzare nell'ambito del fondo di produttività del personale delle singole Aziende.

Nel suddetto testo, le parti regionali hanno stabilito che il finanziamento unico, previsto per l'anno 2012, debba essere prioritariamente utilizzato per finanziare le problematiche nell'ambito degli obiettivi individuati a livello regionale e indicati nel medesimo testo.

Secondariamente, il testo ha previsto che le risorse regionali debbano essere correlate al raggiungimento di obiettivi strategici, di efficienza e di sviluppo, ricavandone miglioramenti quantitativi e qualitativi nelle prestazioni, in collegamento con gli obiettivi contenuti nelle linee programmatiche regionali e trasfusi nei piani attuativi aziendali.

Si evidenzia altresì che l'accordo regionale ha stabilito che l'individuazione dei destinatari, nonché dei compensi da assegnare nel rispetto del C.C.N.L. e delle norme vigenti, debbano essere definitivi in sede di negoziazione aziendale.

Tenuto conto della necessità di definire gli obiettivi cui correlare il finanziamento aggiuntivo regionale, secondo una tempistica congrua che consenta l'attribuzione delle risorse e la realizzazione dell'attività nell'arco temporale usualmente previsto per il perseguimento di obiettivi incentivanti, le parti aziendali hanno ritenuto prioritario avviare la negoziazione che consenta la destinazione di parte del finanziamento regionale ai filoni di attività individuati come prioritari a livello regionale.

Nel contempo, si è ritenuto di rinviare a successivo accordo la trattazione complessiva dell'utilizzo delle risorse del fondo della produttività dell'esercizio 2012, attualmente in fase di definizione.

In questo contesto, si inserisce l'ipotesi di accordo sottoscritta dalle Delegazioni Trattanti dell'A.S.S. n. 1 “Triestina” in data 12/7/2012.

Con il testo della pre intesa in argomento, viene innanzitutto dato atto del combinato disposto di cui all'art. 65 c. 5 del D.Lgs 150/2009 e della circolare del Dipartimento di Funzione Pubblica n. 7/2010, con il quale viene stabilito che le disposizioni relative alla contrattazione collettiva nazionale, di cui al decreto in argomento, si applicano dalla tornata successiva a quella in corso.

Ne deriva che l'art. 4 del CCNL dd. 07.04.1999, inerente la contrattazione integrativa aziendale, risulta essere tutt'ora in vigore.

Come specificamente descritto nelle premesse dell'ipotesi di Accordo, il predetto art. 4 prevede la contrattazione collettiva integrativa in ordine alla distribuzione delle risorse contrattuali tra i fondi degli (artt. 38 e 39 del CCNL 07.04.1999/artt. 30 e 31 del CCNL 19/04/2004) artt. 9 e 10 del CCNL 10/04/2008 e delle risorse regionali eventualmente assegnate ove previsto dal contratto nazionale.

Inoltre, sempre ai sensi del vigente art. 4, sono altresì regolate le seguenti materie, in sede decentrata, *“i sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi, programmi e progetti di incremento della produttività e di miglioramento della qualità del servizio, con la definizione di criteri generali delle metodologie di valutazione e di ripartizione delle risorse del fondo di cui all'art. 38 comma 3 e i criteri per la ripartizione delle risorse derivanti dalle voci specificate nella pre intesa in argomento ai fini della loro assegnazione ai fondi di cui agli (artt. 38 e 39 del CCNL 07.04.1999/artt. 30 e 31 del CCNL 19/04/2004) artt. 9 e 10 del CCNL 10/04/2008”*.

Si conferma pertanto, in questa sede, che le materie trattate nella pre intesa di cui all'oggetto rientrano in quelle che sono specificamente demandate alla trattazione decentrata e pertanto in coerenza con le direttive del D.Lgs 150/2009.

L'analisi di carattere normativo si completa con il richiamo, nel testo aziendale, dei principi di cui all'art. 9, commi 1 e 2 bis del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010, con particolare riferimento alla verifica del rispetto dei limiti inerenti al trattamento accessorio del personale dipendente imposti dalla suddetta normativa e chiariti nel documento tecnico elaborato in merito dalla competente Direzione Regionale.

Come descritto nella prima parte della presente relazione, l'accordo in argomento riguarda l'utilizzo di una parte del finanziamento regionale a favore delle tematiche che l'accordo regionale stesso individua come critiche e pertanto da incentivare con priorità rispetto ad altre tematiche aziendali.

Nel dettaglio, la destinazione delle risorse aggiuntive regionali ai filoni predeterminati dalla Regione risponde alla necessità di favorire alcuni settori od aree particolarmente critici, in linea con le tematiche portate avanti dalla programmazione regionale e pertanto già valutate rilevanti, nell'ambito della contrattazione regionale, anche per quanto concerne i risvolti sull'utenza.

La quota destinata ai suddetti filoni è stata quantificata presuntivamente in **€ 165.000,00**.

Inoltre, nell'ottica di un intervento volto a risolvere la criticità delle professioni sanitarie, con particolare riferimento al personale turnista, le parti hanno stabilito, sulla scorta delle indicazioni di cui all' Accordo regionale dd. 9.3.2012, la distribuzione dell'incentivo per favorire il personale turnista, gli OTA/OSS ed i tutor DU, destinando una quota complessivamente pari a **€ 328.000,00** per l'esercizio 2012.

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

al contratto collettivo integrativo sottoscritto con la Delegazione Sindacale del Comparto recante: *“Accordo stralcio sull'utilizzo delle risorse del fondo della produttività. Esercizio 2012”*.

PREMESSA

Si rileva che con il Contratto Integrativo Aziendale del Comparto entrato in vigore il 09 giugno 2005, come modificato dall'accordo dd. 12/7/2012 le parti, data la variabilità dell'istituto della produttività, hanno concordato di prevedere la quantificazione delle risorse utilizzabili ed il loro impiego in sede di contratto annuale.

Inoltre, come analiticamente descritto nella relazione illustrativa, con DGR n. 576 dd. 13.4.2012, la Giunta Regionale ha approvato e reso esecutivo l'accordo sull'attribuzione delle risorse aggiuntive regionali 2012 sottoscritta in data 9 marzo 2012.

Si porta altresì all'attenzione quanto disposto dal CCNL dd. 31.07.2009, biennio economico 2008-2009, il quale conferma il fondo per la produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali, di cui all'art. 9 del CCNL 10 aprile 2008, a decorrere dal 1 gennaio 2008.

L'ipotesi di accordo sottoscritta dalle Delegazioni Trattanti dell'A.S.S. n. 1 "Triestina" in data 12/7/2012 u.s. rappresenta una prima parte della manovra inerente l'impiego delle risorse relative al fondo per la produttività dell'esercizio 2012, con particolare riferimento alla destinazione prioritaria del finanziamento ai filoni di attività individuati nel suddetto accordo regionale.

COMPATIBILITÀ DEI COSTI CON I VINCOLI DI BILANCIO

E' possibile relazionare in questa sede esclusivamente con riferimento alle risorse aggiuntive regionali attribuite all'A.S.S. n. 1 "Triestina" per l'esercizio 2012, con il citato accordo regionale dd. 9.3.2012.

La quota suddetta, pari a **€ 776.839,64**, il cui utilizzo è stato negoziato soltanto in parte con l'accordo in esame, viene integralmente finanziata con la DGR n. 576 dd. 13.4.2012.

In conclusione, la negoziazione inerente l'utilizzo di parte del finanziamento regionale per l'esercizio 2012 rileva che i valori quantificati sono correlati alle relative risorse finanziarie aggiuntive, oggetto di specifico finanziamento da parte della Regione.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott. a Cinzia CONTENTO
- firmato -

VISTO:
IL SOSTITUTO DEL RESPONSABILE
DELLA SC FINANZA E CONTROLLO
dott. Lorenzo IRMI
- firmato -